

- (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1º giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.

Articolo 2

Formulario standard

I candidati fornitori di servizi di crowdfunding trasmettono la propria domanda di autorizzazione utilizzando il formulario standard di cui all'allegato.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e fatto salvo il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 per la valutazione della completezza della domanda conformemente a detto articolo, l'autorità competente trasmette al candidato fornitore di servizi di crowdfunding, in formato elettronico, cartaceo o in entrambe le forme, un avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento comprende i recapiti delle persone incaricate del trattamento della domanda di autorizzazione.

Articolo 4

Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti

Qualora l'autorità competente chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda in conformità di detto articolo è sospeso a decorrere dalla data della richiesta di tali informazioni sino alla data del loro ricevimento.

Articolo 5

Comunicazione delle modifiche

1. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding comunica all'autorità competente, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmette le informazioni aggiornate utilizzando il formulario standard di cui all'allegato.

2. Qualora il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmetta informazioni aggiornate, il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni aggiornate.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

